



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/06/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

**CUCCARO MICHELE**, Giudice monocratico

in data 07/06/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 131/2023 depositato il 16/05/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Valfloriana - Fraz. Casatta N. 1 38040 Valfloriana TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 399 IMIS 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 131/2023 Ricorrente\_1 impugnava l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe relativo ad IMIS anno 2017, con il quale le si contestava l'omesso versamento dell'imposta non potendo il sub 5 della p.ed. 537 C.C. Luogo\_1 – di sua proprietà fino al luglio 2021 e presso il quale aveva mantenuto la residenza sino al febbraio del medesimo anno - beneficiare dell'esenzione dall'imposta prevista per l'abitazione principale, avendo il marito ed i figli la residenza in altro Comune (Luo\_2) e ivi beneficiando della suddetta agevolazione

A sostegno della sua pretesa evidenziava di avere depositato in data 20.01.2023 presso il Comune di Valfioriana, unitamente al marito, dichiarazione di residenza disgiunta; sottolineava come ella avrebbe potuto oggi richiedere, in applicazione della novella legislativa del 2022, il rimborso delle quote IMIS corrisposte in relazione anche ad "abitazioni principali" per cui esisteva la limitazione della residenza anagrafica e stabile dei figli di una coppia in ragione della non debenza riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 dd. 13.10.2022 ed affermava come la documentazione prodotta comprovasse che a Luogo\_1 ella aveva non solo la residenza, ma anche il suo centro di interessi.

Il Comune di Valfioriana rimaneva contumace.

Con memoria depositata in vista dell'odierna udienza, la ricorrente depositava ulteriore documentazione a comprova del mantenimento del proprio centro d'interessi nel Comune di Valfioriana.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

La documentazione prodotta dalla ricorrente – e, in particolare, le bollette Luo\_3, da cui risulta un consumo di energia elettrica superiore a quello di 1.100 kwh ritenuto quale consumo medio annuo per un single - comprova che la stessa nell'anno 2017 avesse la residenza presso il Comune di Luogo\_1.

A ciò si aggiunga che il convenuto ha preferito non costituirsi in giudizio, ritenendo evidentemente di non avere valide ragioni difensive da contrapporre a quelle attoree.

Nulla in punto spese, in considerazione dell'opinabilità della materia e dei tempi recenti in cui la C.Cost. ha riconosciuto la possibilità per i coniugi di presentare dichiarazione di residenza disgiunta.

### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Nulla in punto spese.